

Esdeb. incap. n. 1/2022**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

sezione quarta civile

Il giudice Andrea Giovanni Melani,
nel procedimento *ex art.* 283 c.c.i.i. promosso da
letti gli atti e i documenti;
ha pronunciato il seguente

DECRETO*Rilevato*

Il ricorrente ha chiesto l'esdebitazione in quanto sovraindebitato incapiente.

Ritenuto

L'affare appartiene alla cognizione del giudice monocratico.

Il primo argomento riposa sul dato letterale.

L'art. 283 c.c.i.i. investe il giudice e non il tribunale della decisione sulla domanda di esdebitazione (commi 1, 3, 7, 8, 9).

Se è vero che il legislatore può fare uso di espressioni in modo non coincidente al loro significato diffusamente accettato, il dubbio in questa sede va sciolto a favore dell'uso corretto.

In generale, si osserva che nel sistema del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza il legislatore ha distinto la cognizione del tribunale collegiale e monocratico, con ricorso, rispettivamente, alle espressioni "tribunale" (cfr. tra gli altri artt. 41, 44, 47, 48, 49, 270 c.c.i.i.) e "giudice" (cfr. tra gli altri artt. 55, commi 2 e 3, 68 in combinato disposto con l'art. 67, u.c., 78 in combinato disposto con l'art. 76, u.c., c.c.i.i.).

In particolare, con riguardo all'istituto dell'esdebitazione, si rileva che il procedimento si svolge innanzi al tribunale, quando accede alla liquidazione giudiziale (art. 281 c.c.i.i.) e alla liquidazione controllata (art. 282 c.c.i.i.), mentre, come riferito, a quello del sovraindebitato incapiente sovrintende il giudice; considerato che la collegialità, che connota la composizione del tribunale che decide sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale e di quella controllata (artt. 40, co. 1, 41, 49, 270 c.c.i.i.), spiega la natura collegiale della pronuncia sulle relative domande di esdebitazione, si deve ritenere che il riferimento al giudice nell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente evochi la composizione monocratica dell'organo giudicante.

Non è ostativa alla conclusione la previsione generale della cognizione del tribunale collegiale di cui all'art. 40, co. 1, c.c.i.i., espressamente derogata ogniqualvolta il



legislatore abbia inteso riservare l'affare al tribunale in composizione monocratica (artt. 67, u.c., 76, u.c., c.c.i.i.).

L'art. 40, co. 1, c.c.i.i. compone il regime del procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale, che, a mente dell'art. 2, co. 1, lett. m *bis*), c.c.i.i., sono definiti «le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio, o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi».

L'esdebitazione non pare riconducibile all'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza; l'esdebitazione è un beneficio attribuito al debitore in presenza di determinati requisiti e non uno strumento volto al risanamento dell'impresa o alla liquidazione delle attività.

Non è infine ostativa alla conclusione la previsione del rimedio del reclamo *ex art.* 50 c.c.i.i. contro la pronuncia del giudice di qualsiasi segno (art. 283, co. 8, parte ultima, c.c.i.i.).

Non esiste una ragione necessaria per cui il reclamo del tribunale monocratico vada deciso dal tribunale collegiale, anziché, come nella specie, dalla Corte d'appello.

Per rimanere nel solo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, quale sistema di più immediato e pregnante referente argomentativo, si osserva che la decisione del tribunale monocratico è soggetta a reclamo in Corte d'appello in plurimi ambiti: l'omologazione e il diniego di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 70, commi 8 e 12, c.c.i.i.), la revoca dell'omologazione (art. 72, co. 5, c.c.i.i.), il diniego e la revoca dell'omologazione del concordato minore (artt. 80, u.c., 82, co. 5, c.c.i.i.).

La domanda di esdebitazione non è fondata.

Anzitutto, si ricavano carenze informative sulla situazione economico-patrimoniale del ricorrente.

Ancora nella memoria integrativa redatta con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi del 2 settembre 2022, si legge: «*si conferma che la principale causa della crisi è riconducibile ad un calo di fatturato registrato a partire dal 2015 a fronte del quale ha perso capacità di produrre reddito nonché finanza utile a far fronte alle spese*» (p. 2).

Senonché, la circostanza temporale della crisi non appare coerente con le ulteriori allegazioni circa l'esposizione dell'andamento del reddito nei periodi d'imposta 2012-2017.

Nella tabella riportata nella memoria integrativa si evince non solo che vi è stato un calo di fatturato ("compensi") significativo nel 2015, ma anche che nel 2012 si è registrato un fatturato di euro 76.826,00, ben più modesto di quello del 2015 pari ad euro 180.051,00 (p. 2).

Non si può ritenere certo che il ricorrente abbia conosciuto una crisi determinante in modo irreversibile la sorte dell'attività nel 2015, se tre anni prima il fatturato era di importo decisamente inferiore.

Inoltre, se è vero che dal 2015 il fatturato è diminuito in modo importante rispetto al 2014, altrettanto non può dirsi per il reddito percepito.

Dalla tabella menzionata, risulta che il ricorrente ha percepito un reddito di euro 15.290,00 nel 2012, 70.652,00 nel 2013, 122.268,00 nel 2014, 93.432,00 nel 2015, 81.452,00 nel 2016 e solo dal 2017 non ha conseguito un reddito positivo.

Nella prospettiva reddituale, la situazione del 2015 non si discosta in modo evidente da quella del 2014 ed è maggiore, con evidenza rispetto al 2012, nei periodi d'imposta pregressi, connotati da assenza di crisi secondo la prospettazione del ricorrente.

Il riscontro rafforza il dubbio circa la correttezza dell'esposizione del momento della crisi, quale circostanza utile per accertare l'eventuale responsabilità nella contrazione del debito.

Nella relazione particolareggiata, l'organismo di composizione della crisi ha assunto che rispetto ad alcuni debiti – *«(2) Debito derivante dall'affidamento noleggio presso dell'importo di €. 9.545,00. (3) Debito nei confronti di*

presso dell'importo di €. 3.119,00. (4) Debito derivante dall'affido di conto dell'importo di €. 7.000,00; (5) Debito nei confronti di dell'importo di €. 12.663,00» – il

ricorrente non è stato in grado di fornire la documentazione (p. 4).

Nel termine concesso per l'integrazione, il ricorrente non ha superato la censura.

Il ricorrente ha omesso l'integrazione documentale.

Nella relazione particolareggiata, l'organismo di composizione della crisi si è limitato ad affermare che *«(l)'istante ha fatto ricorso al credito per coprire le necessità di vita giornaliera e dell'attività di noleggio, in un periodo in cui era in grado di far fronte agli importi delle rate assunte»* (p. 8).

Con provvedimento del 29 luglio-1 agosto 2022, era stato concesso termine perché *«l'organismo di composizione della crisi prend(esse) puntuale posizione circa la diligenza nell'assumere le obbligazioni, avendo cura di trattarle singolarmente, di indicare il momento della contrazione, i soggetti debitori, le ragioni sottese alle scelte adottate»* (p. 1).

Il provvedimento non è stato ottemperato.

Nella relazione integrativa, l'organismo di composizione della crisi si è limitato a prendere in considerazione il debito contratto nel 2020 *«Nel 2020, il sig.*

e la moglie, , coobligata in solido, si sono rivolti all' per ottenere un finanziamento di €. 95.400,00 al fine di estinguere tutti i debiti pregressi», p. 4).

Pertanto, escluso il debito indicato sopra *sub 2* (verso), perché riferibile ad un contratto di *leasing*, comunque privo di documentazione, non si conoscono né la ragione per cui sono stati contratti gli altri debiti, indicati *sub 3* (verso

), 4 (verso, in origine,) e 5 (verso, in origine,), né la data di contrazione dei debiti *sub 3*) e 5), avendo il ricorrente

soltanto affermato, tra l'altro in generale, che *«(f) debiti verso i soggetti non contemplati in derivano da prestiti personali e residuano nella misura indicata nella Centrale dei Rischi. Trattasi di rapporti antecedenti il 2017 attualmente ceduti a veicoli. Non è stato possibile recuperare i contratti. Evidenza e prova degli stessi debiti si ricava dalla Centrale dei Rischi. Se ed in quanto sarà concesso il beneficio dell'esdebitazione si notificherà il ricorso-decreto a tali soggetti così che possano se ne hanno titolo precisare il proprio credito e tutelare le proprie ragioni, così come previsto dall'ultimo comma art. 14quaterdecies L. 3/12»* (p. 5 mem. integ.).



Il ricorrente non ha precisato circostanze all'evidenza utili (tempo e ragione della contrazione di tutti i debiti) per ricostruire compiutamente il contesto al fine di accertare l'eventuale dolo o colpa grave nel ricorso al debito, limitandosi a dedurre «che le obbligazioni sono state assunte in un momento in cui la famiglia era in grado di farvi fronte ed in costanza di una situazione reddituale giustificativa delle spese» (p. 5); la deduzione non accompagnata da una precisa prospettazione si rivela apodittica. Di conseguenza, premesso che «(i) prestiti personali del sig.

antecedenti il 2017, di cui l'istante non è stato in grado di recuperare i collegati contratti, residuano nella misura indicata nella Centrale Rischi» (p. 5 rel. integ.), non si comprende come l'organismo di composizione della crisi non abbia concluso con un giudizio di incompletezza della documentazione a corredo della domanda [art. 283, co. 4, lett. d), c.c.i.i.] né come abbia potuto svolgere una sicura e compiuta valutazione sull'assenza del dolo e della colpa grave nel ricorso al debito.

I rilievi sono di per sé sufficienti a giustificare il rigetto della domanda.

La conclusione non muta dall'esame dei dati a disposizione.

Il ricorrente ha evidenziato in particolare due debiti di finanziamento: «

Il finanziamento cointestato con la moglie n. 10397007167710 del 22/12/2017 per euro 26.972,76, oltre spese di esazione, così per complessivi euro 29.526,07, rata mensile per euro 484,00, è stato contratto in un momento in cui l'istante era in grado di fare fronte alla rata. ii.

Il finanziamento cointestato con la moglie n. 1063416409 del 06/08/2020 per euro 86.920,00, rata mensile per euro 530,00, è stato contratto in un momento in cui l'istante era in grado di fare fronte alla rata» (p. 1 ric.).

Entrambi i debiti risultano anche dall'elenco dei creditori depositato (doc. n. 10).

Nella tabella della memoria integrativa, il primo dei due debiti risulta estinto (p. 5).

Non è chiaro se il debito risulti effettivamente estinto per plurime ragioni.

In primo luogo, è singolare che il ricorrente non abbia dato atto della sopravvenuta estinzione nel corpo dell'atto.

In secondo luogo, anche l'organismo di composizione della crisi non ne ha dato atto.

In terzo luogo, appare singolare che, in poco più di un mese, sia stato estinto uno dei due debiti di maggiore entità.

In ogni caso, interessa rilevare che i due debiti sono stati considerati dal ricorrente per dimostrare la diligenza nel ricorso al debito.

La prospettazione è *ictu oculi* parziale, se si considera che l'esposizione debitoria per finanziamenti non dipende solo da quei due rapporti.

Invero, ci sono i rapporti costituiti dal solo ricorrente con

e con, in origine, risalenti a prima del 2017; come esposto il ricorrente non ha indicato la data di stipulazione dei contratti, ma ha riferito genericamente dell'esistenza di rapporti antecedenti il 2017, in relazione ai quali i crediti sono stati ceduti (p. 5 mem. integ.), sicché si deve ritenere che si riferisse, nel particolare, a questi due rapporti (nella tabella invero sono indicati come "ceduti").

Siccome nella tabella riportata nella memoria integrativa c'è coincidenza tra l'entità del prestito accordato e l'entità di quello residuo, è provato che, già nel 2017, anno in cui il ricorrente e la moglie si sono determinati di contrarre il finanziamento con rata mensile di euro 484,00, il ricorrente era totalmente inadempiente; non è pertanto vero che il ricorrente ha pagato i debiti fino a che ha potuto.



Le capacità reddituali non erano sufficienti a sostenere il debito, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente.

Il debito è stato contratto alla fine dell'anno 2017.

Come riferito, nel 2017, il ricorrente ha conseguito un reddito negativo.

Si ignora il reddito percepito dal coniuge in quell'anno; è ragionevole ritenere che non fosse dissimile da quello conseguito nel periodo d'imposta 2018, pari a circa euro 1.800,00 netti mensili (doc. n. 31); il fatto che i redditi percepiti nei periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020 non si discostano in maniera significativa evoca una presunzione di continuità anche per il pregresso.

Il ricorrente ha assunto di dovere sostenere per sé e la famiglia spese mensili di circa euro 1.760,00, ridotti ad euro 1.500,00 ai soli effetti della procedura (p. 7 ric.); nel novero delle spese continua ad essere incluso il canone di locazione perché, benché asseritamente risolto il contratto, al suo pagamento provvede tuttora il ricorrente (*«Attualmente l'istante occupa l'immobile senza titolo con il consenso del proprietario e dietro versamento di stesso canone»* p. 6 mem. integ.).

Il ricorrente ora vive da solo.

Vi è da presumere che le spese fossero maggiori in costanza di coabitazione coniugale, perché appunto riferibili a due persone.

Si utilizzerà tuttavia il dato indicato nel ricorso, più favorevole al ricorrente.

Inoltre, non vi sono adeguate ragioni per ritenere che le spese di mantenimento fossero inferiori nel periodo 2015-2020.

Infatti, lo stesso ricorrente, nell'escludere l'incapacità dei coniugi di sostenere il peso dei debiti, ha riportato che, nel 2019, le spese per l'intero nucleo familiare erano da ritenersi corrispondenti ai dati ISTAT quindi pari a circa euro 24.000,00 all'anno, vale a dire a circa euro 2.000,00 al mese (v. tabella di pag. 3 mem. integ.).

Si osserva allora che a fare data dal 2018, anno in cui si colloca la prima rata del finanziamento di dicembre 2017, il ricorrente e la moglie potevano contare sul solo reddito di quest'ultima di circa euro 1.800,00 per restituire il finanziamento.

La somma delle spese di mantenimento e la rata del prestito – circa euro 2.244,00 – è chiaramente superiore al reddito disponibile.

Se alla somma si aggiungono anche i due debiti di finanziamento contratti prima del 2017, dovuti dal ricorrente nella loro integrità, si può ritenere che o il ricorrente e il coniuge non sono stati adeguatamente prudenti nella contrazione del debito oppure godevano di altre risorse, taciute negli atti.

L'imprudenza è collegata anche al contesto.

Il ricorrente e la coniuge hanno deciso di contrarre il finanziamento nel 2017, quando la crisi dell'attività del ricorrente risaliva a due anni prima e si era manifestata con l'erosione progressiva del reddito sino alla perdita di quell'anno (euro 23.062,00), quindi in presenza di molteplici elementi che lasciavano ragionevolmente presagire prospettive reddituali non favorevoli.

Tanto è vero che il ricorrente ha conseguito un'altra perdita di euro 12.185,00 nel 2018 e di euro 14.764,00 nel 2019 (doc. n. 15).

L'imprudenza del ricorrente si fa manifesta con il passare degli anni.

Dei redditi del 2018 e 2019 del ricorrente si è scritto; la moglie ha percepito un reddito mensile netto di circa euro 1.800,00 nel 2018 e di circa euro 1.840,00 nel 2019.

Dunque, nonostante la sostanziale invarianza dei dati reddituali, che avrebbe dovuto suggerire una più grave prudenza, il ricorrente ha contratto altri due debiti di euro



7.000,00, il 10 luglio 2018, che residua per euro 6.935,00, e di euro 60.180,00, il 24 aprile 2019, di cui residua euro 9.545,00; per quest'ultimo debito, il ricorrente è tenuto al pagamento del canone mensile di euro 1.193,13, all'evidenza sproporzionato rispetto alle capacità reddituali, erose dalla restituzione dei pregressi finanziamenti e dalle spese di mantenimento.

Ancora nel 2020, i coniugi hanno contratto un altro finanziamento di euro 95.400,00, con rata mensile di euro 530,00.

Il ricorrente e la coniuge potevano contare su un reddito mensile netto totale di circa euro 2.365,00, di cui euro 685,00, quale contributo del primo (doc. n. 15), e di circa euro 1.680,00, quale contributo della seconda (doc. n. 31), per pagare la rata complessiva di euro 1.014,00 per i prestiti del 2017 e del 2020, le spese di mantenimento di circa euro 1.760,00, e per quanto attiene al ricorrente per restituire i prestiti anteriori al 2017 per un totale di euro 15.782,00 (al netto verosimilmente degli interessi), quello del 2018 di euro 7.000,00 iniziale, nonché per pagare il canone mensile di *leasing* di euro 1.193,13.

Nel dedurre la capacità di sostenere i debiti nel 2020, il ricorrente ha allegato che, pagate le rate dei debiti del 2017 e del 2020, residuava un reddito di euro 7.564,08 (v. tabella pag. 5 mem. integ.).

Senonché, a prescindere dall'erroneo utilizzo dei dati che esprimono il reddito lordo, anziché di quelli che esprimono il reddito netto, e l'inclusione di soli due debiti, di qui la manifesta parzialità della prospettazione come appena esposto, in ogni caso questa dimostra in realtà proprio l'incapacità di sostenere il debito: a fronte di spese annuali di poco meno di euro 34.000,00 (v. tabella p. 3 mem. integ.), quindi di circa euro 2.800,00 mensili, residuava un reddito annuale di euro 7.564,08, quindi di circa euro 630,00 mensili; la conclusione non muta se si utilizza come parametro per le spese mensili l'importo di euro 1.760,00, all'evidenza superiore all'importo di reddito residuo di euro 630,00 mensili; ancora una volta, si impone l'alternativa: o era manifesta l'incapacità di provvedere ad onorare i debiti oppure il ricorrente e la sua coniuge godevano di risorse non dichiarate.

Vista l'esposizione debitoria attuale appare probabile la prima ipotesi.

Il giudizio di colpa nel ricorso al debito è vieppiù aggravato se si includono anche i dati relativi al debito tributario di euro 183.058,92 (Agenzia delle entrate-Riscossione) e di euro 46.186,43 (I.N.P.S.; doc. n. 10).

Il ricorrente non ha specificato il periodo di maturazione del debito tributario.

Verosimilmente risale al periodo in cui il ricorrente ha collocato la crisi dell'impresa, quindi dal 2015 in poi, poiché ha affermato che *«benché debitore dell'erario è tale solo a fronte di un omesso versamento che deriva non da colpa grave ma da mera colpa atteso che la ragione di inadempimento tributario deriva da mero calo di fatturato»* (p. 7 mem. integ.).

Ciò significa che nell'incapacità di rimediare anche al debito tributario e nonostante i dati economici e reddituali negativi, il ricorrente ha continuato a contrarre ulteriori debiti di finanziamento.

Il ricorrente non è dunque meritevole del beneficio dell'esdebitazione.

La domanda è rigettata.

Nulla deve essere statuito circa le spese processuali in assenza di un contraddittore attuale.



P.Q.M.

Letto e applicato l'art. 283, co. 7, c.c.i.i.,
rigetta la domanda di _____ ;
nulla dispone in punto di regolamentazione delle spese processuali.
Si comunichi.

Brescia, 9 ottobre 2022

Il giudice
Andrea Giovanni Melani

